RISCALDAMENTO A BIOMASSA, I REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

UN DECRETO MINISTERIALE HA INTRODOTTO IL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI REQUISITI, DELLE PROCEDURE E DELLE COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE. UN PROVVEDIMENTO PER FAVORIRE LA TUTELA AMBIENTALE E L'ECONOMIA DEL SETTORE.

I tema del riscaldamento domestico da biomassa è certamente un tema sensibile e dal controverso impatto ambientale: se da un lato è innegabile il suo positivo impatto quale energia rinnovabile, indispensabile elemento per la lotta ai cambiamenti climatici, dall'altro è rilevante l'impatto negativo che la combustione della biomassa ha sulla qualità dell'aria.

Nonostante la combustione di biomassa legnosa in piccoli apparecchi domestici e caldaie sia oggi vista con rinnovato interesse per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di produzione di energia rinnovabile al 2020, l'aumento dell'utilizzo della biomassa combustibile comporta una serie di problematiche ambientali, quali l'aumento delle emissioni in atmosfera di polveri sottili che influenzano direttamente la qualità dell'aria. Da qui la necessità di contenere l'inquinamento derivante da tale settore al fine di non pregiudicare il già complesso raggiungimento dei vigenti valori limite comunitari di qualità dell'aria. Ampie zone del territorio nazionale sono, infatti, caratterizzate da situazioni di

superamento dei valori limite comunitari di qualità dell'aria vigenti per il materiale particolato PM₁₀ e il biossido di azoto, che hanno determinato e continuano a determinare l'apertura di diversi contenziosi e pre contenziosi comunitari nei confronti del nostro paese. Di qui l'esigenza, per il ministero dell'Ambiente, anche nell'ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, sottoscritto a Milano nel dicembre 2013 per l'adozione coordinata e congiunta di misure per la riduzione delle emissioni inquinanti, di definire gli aspetti correlati alle emissioni in

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

atmosfera generate dai generatori di

calore alimentati a biomassa.



7 novembre 2017, n. 186 disciplina un sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore per il riscaldamento civile alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, stabilendo i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione e individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità assegnabili allo specifico generatore di calore con la certificazione.

I prodotti interessati dal decreto sono i camini chiusi, i caminetti aperti, le stufe a legna, le stufe ad accumulo, le cucine a legna, le stufe e le cucine a pellet, le caldaie fino a 500 kW.

Il decreto si pone il duplice – ambizioso – obiettivo di assicurare un importante contributo all'attuale processo di risanamento della qualità dell'aria (in via congiunta con gli interventi relativi ad altre fonti emissive), in particolare nelle zone in cui il riscaldamento civile a biomassa costituisce una fonte importante dei superamenti dei valori limite comunitari di qualità dell'aria,

promuovendo la diffusione di generatori di calore a elevate prestazioni emissive e al contempo di incentivare e promuovere lo sviluppo dei prodotti nazionali in tale settore.

In tale ottica il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017, potrà rappresentare un volano per l'economia del settore del riscaldamento domestico, in quanto per effetto della futura diffusione di generatori di calore a basse emissioni, i produttori italiani, già leader del settore in Europa, potranno sviluppare una proposta di generatori di qualità superiore e, pertanto, rafforzare ulteriormente la propria competitività sul mercato europeo.

Il provvedimento consentirà di orientare e ottimizzare l'azione delle autorità competenti alla elaborazione e all'attuazione di piani di qualità dell'aria contenenti interventi finalizzati a favorire l'utilizzo dei generatori certificati con classi di qualità superiori e a limitare gli altri, nella misura in cui ciò risulti funzionale al conseguimento dei valori limite comunitari di qualità dell'aria.

Anche tale profilo potrà determinare lo sviluppo economico del settore, in quanto nelle zone interessate da superamenti dei valori limite, potranno essere previsti, dalle autorità nazionali e locali, programmi e strumenti di finanziamento diretti a incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale, assicurando priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore, nonché premiando l'uso dei generatori di calore rispondenti a una migliore classe di qualità (come assegnata al generatore in sede di certificazione).

Nel dettaglio, il decreto trova la propria ratio nel titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina le caratteristiche tecniche e i valori limite di emissione che gli impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW devono rispettare per finalità di tutela ambientale.

Assume particolare rilievo, in tale contesto, anche la norma quadro in materia di qualità dell'aria, rappresentata dal Dlgs 155/2010, secondo cui le Regioni, con i piani di risanamento, possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove ciò sia necessario al rispetto dei valori limite comunitari di qualità dell'aria.

Tra le novità introdotte dal decreto, oltre all'individuazione delle categorie di generatori di calore per cui è rilasciata la certificazione ambientale, e la specifica norma tecnica di riferimento associata a ciascuna categoria, è descritta la procedura per il rilascio della certificazione ambientale, richiesta dal produttore del generatore di calore a un organismo notificato. Tale organismo è chiamato a effettuare le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 del decreto, assegnando la classe di qualità al generatore di calore (da 1 a 5 stelle) sulla base di specifiche prestazioni emissive definite nell'allegato 1 con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, e rilascia la relativa certificazione ambientale. Ottenuta la certificazione ambientale, il produttore dovrà indicare nel libretto d'installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, alcune informazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore certificati.

La scelta di affidare il rilascio della certificazione ambientale e l'esecuzione delle relative prove agli organismi operanti ai sensi del regolamento UE 305/2011 (norme per la commercializzazione di prodotti da costruzione), notificati dalle competenti autorità nazionali (in Italia, il ministero dello Sviluppo economico) come organismi di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione, trova giustificazione nel fatto che tali soggetti effettuano oggi, sui generatori di calore, ai fini della "marcatura CE", una valutazione di conformità alle pertinenti norme tecniche di prodotto, anche attraverso l'esecuzione di prove relative alle prestazioni emissive. Si tratta inoltre di organismi che, in molti casi, sono accreditati dall'ente unico di accreditamento italiano Accredia per l'esecuzione di prove sulle prestazioni emissive con riferimento alle stesse sostanze inquinanti rilevanti ai fini del presente decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 2018.

Germana Gugliotta¹, Giulia Magnavita¹, Fabio Romeo²

- 1. Cnr Istituto sull'inquinamento atmosferico, Uos Roma c/o il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
- 2. Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, c/o il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

REPORT EEA

IL COMPLESSO PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ, UN'ANALISI E UNA GUIDA PER LA TRANSIZIONE

Il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente "Perspectives on transitions to sustainability" (www.eea.europa.eu/publications/perspectives-on-transitions-to-sustainability) presenta una serie di prospettive analitiche sul cambiamento sistemico, analizzando le idee che esse possono offrire ai decisori e alla conoscenza comune. Il rapporto include cinque contributi accademici redatti da esperti riconosciuti a livello internazionale nel campo della transizione e della sostenibilità. Per ognuna delle cinque prospettive, vengono analizzati il background concettuale, i meccanismi di aziione, i punti di forza, le debolezze e le loro implicazioni per le decisioni da assumere.

Nel rapporto Eea "The European environment — state and outlook 2015" (Soer 2015), l'agenzia europea concludeva che gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine richiedoneranno una necessaria transizione nei modelli di consumo e produzione, per allontanarsi dall'attuale sistema che causa degrado nell'ambiente. Come evidenziato nei cinque *paper* di questo rapporto, questi sistemi sono connessi in modo complesso alle questioni del lavoro e degli investimenti, delle scelte politiche e delle istituzioni, delle norme sociali e delle tradizioni. Queste interconnessioni rendono spesso molto difficile mettere in atto le riforme e i cambiamenti necessari rispetto alle azioni abituali.

Con i loro diversi approcci analitici, i cinque contributi offrono un approfondimento su come poter attuare la transizione. Se i governi da soli non possono avviare e guidare la transizione, viene comunque evidenziato il ruolo essenziale dei decisori politici e delle istituzioni pubbliche nel supporto a sperimentazioni locali e a processi di apprendimento e riconfigurazione. I governi, inoltre, hanno anche un ruolo chiave nel supporto alla messa in rete di iniziative locali e nella creazione di obiettivi e contesti condivisi, per contribuire a coordinare e guidare processi che coinvolgono l'intera società verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine. (SF)

